



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

ISTITUTO COMPRESIVO SAN MARCO ARGENTANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

Via Vittorio Emanuele III n. 16 - 87018 San Marco Argentano (Cs) - Tel.0984512001

Codice Meccanografico: csic8ae00x – Codice Fiscale 98094030784

Sito Web: www.icsanmarcoargentano.edu.it

e-mail: csic8ae00x@istruzione.it - pec:csic8ae00x@pec.istruzione.it

S. Marco Argentano, 07/02/2025

Ai docenti di Scuola Secondaria di I Grado
All'animatore digitale
Prof. Francesco MORELLI

Al DSGA per quanto di competenza
SEDE
Al Sito web

Circ. 117

OGGETTO: Scrutini I Quadrimestre Scuola Secondaria di I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.5 del D.Lgs.n° 297/94

VISTO l'art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009

CONVOCA

i Consigli di Classe, sotto la Presidenza del Dirigente Scolastico, per i giorni e gli orari sottoindicati, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Valutazione quadrimestrale relativa al comportamento e agli apprendimenti degli alunni (art. 4 del D.P.R. 275/99, L. 169/08, C.M. n.100 dell'11/12/08, D.M. n.5 del 16/01/09, D.P.R. n.122 del 22/06/2009, D. Lgs.13 aprile 2017, n. 62).

DATA	CLASSE/ORA
12-02-2025	3^ A 15:00 - 16:00
	2^ D 16:00 - 17:00
	2^ A 17:00 - 18:00
	1^ A 18:00 - 19:00
13-02-2025	1^ C 15:00 - 16:00
	2^ C 16:00 - 17:00
	3^ C 17:00 - 18:00
14-02-2025	1^ B 15:00 - 16:00
	2^ B 16:00 - 17:00
	3^ B 17:00 - 18:00

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:

- i docenti sono invitati a trascrivere con anticipo le proposte di voto nell'apposita applicazione del Registro Elettronico
- per tutte le materie, anche nello scrutinio intermedio, a prescindere dalla tipologia di prove utilizzate per valutare i livelli di profitto degli alunni (orali, scritte, grafiche e pratiche), deve essere assegnato un voto unico. Nel tabellone, già predisposto, il voto unico e le assenze andranno indicati nella colonna "Voto unico/ "U" e "Ass"
- i docenti dovranno giungere allo scrutinio con proposte finalizzate in voti interi o decimali pronti per l'arrotondamento (evitando quindi di indicare segni + e segni -).

Per i docenti coordinatori di classe:

1. Operazioni preliminari:

- controllare la completezza della compilazione del Registro Elettronico e l'inserimento dei voti da parte dei docenti, rilevando eventuali note disciplinari.

2. Operazioni di scrutinio:

- l'eventuale invio di note alle famiglie deve essere definito in sede di scrutinio ed inserito a verbale, specificando gli elementi che hanno portato alla emissione della nota;
- nel verbale devono essere indicati gli alunni in situazione di grave disagio scolastico per i quali saranno predisposti eventuali azioni di recupero.

Si precisa, secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990, art. 28, tutto quello che concerne le operazioni di scrutinio è coperto dal segreto d'ufficio la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari: *"L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento"*.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Si ricorda che la normativa di riferimento è il D.L. n. 62/2017, in particolare:

Art. 2, comma 3

- La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni e alunne o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 4 conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Art. 2, comma 5

- La valutazione del comportamento dell'alunna/o viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e ci si atterrà ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 2, comma 6

• I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di classe con delibera assunta, ove necessaria, a maggioranza (D.L. 13 aprile 2017. N. 62). Il Consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, è un organo collegiale e giudicante “perfetto” e pertanto esige la presenza di tutti i suoi componenti per garantire la validità delle deliberazioni assunte. Per il principio del “collegio perfetto”, se un docente risulta assente deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio; la sostituzione va annotata nel verbale.

Si ricorda altresì che:

- Per la Scuola Secondaria, si trascrivono sul documento di valutazione, in cifre e in lettere i voti numerici attribuiti per le discipline (art. 2 DPR 122/09 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione).
- La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. (Dlgs 62/2017 CAPO II art. 2 comma 3, NOTA n. 1865/2017).
- Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di Educazione Civica, come da Curricolo deliberato dal Collegio dei Docenti.
- La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
- Per l'insegnamento della *Religione Cattolica*, in luogo di voti e di esami, viene redatta una nota riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
- I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, o attività di potenziamento, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
- Nel caso di alunni trasferiti presso altra istituzione scolastica ogni Consiglio predisporrà una sintesi delle valutazioni effettuate fino al giorno in cui l'alunno ha frequentato.

Si porta all'attenzione delle SS.LL. l'art. 79 del R.D. 653/1925, ancora in vigore e i cui principi sono stati ripresi in più circolari e che sancisce che: *“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”*.

Il docente è quindi tenuto a motivare la sua proposta di voto in base ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei Docenti per garantire il principio di trasparenza, quale elemento cardine della valutazione. Si precisa che, in sede di scrutinio, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono “proposti” e di “consiglio”. In caso di deliberazione da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare, compreso il presidente, il cui voto prevale in caso di parità (art. 37, comma 3, D. Lgs 297/1994). In caso di parità di voti prevarrà la proposta a cui il presidente ha dato il voto (senza apportare modifiche al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta).

Attenzione per l'inclusività

Nella progettazione, nello svolgimento della didattica e delle prove, nella valutazione, i docenti disciplinari, operando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, terranno conto delle esigenze specifiche di tutti gli alunni certificati o con bisogni educativi speciali.

Le caratteristiche delle attività prevedranno – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PDP dello studente.

Sarà necessario operare con flessibilità, sempre in un'ottica di personalizzazione del piano educativo: solo il team pedagogico conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socio-economiche e ambientali di ogni studente.

In particolare:

- *Per gli alunni con DSA, debitamente attestati, con certificazione nel fascicolo personale, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche condizioni soggettive e dell'eventuale percorso personalizzato stabilito dal Consiglio di classe e dal PDP redatto (art. 10 DPR 122/09 e Decreto attuativo n° 5669/2011 della L.170/2010);*
- *La valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi progettati nel PEI e i docenti di sostegno, contitolari nella classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe stessa, con particolare attenzione agli alunni disabili seguiti. Qualora un/a alunno/a sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con voto unitario.*

I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del team docenti della classe e quindi partecipano a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, degli alunni, con diritto di voto e di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti (Art.5 co.1 D.Lgs 16.04.1994, n. 297 e Art. 15, co.10 O.M. 21.05 2001, n.90).

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio intermedio. La Giurisprudenza ha più volte confermato il caso, dando indicazioni sulle modalità della norma: TAR Lazio – sez. III – bis – sentenza n. 31634/2010: *“Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”*. Un docente può svolgere contemporaneamente e senza alcuna incompatibilità di funzione, l’incarico di segretario e di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe, ma non di segretario e di Presidente con delega del dirigente, in quanto la funzione non può essere svolta dalla stessa persona.

In caso di assenza o impedimento del Capo d’Istituto, i Consigli di Classe saranno presieduti dai Coordinatori di Classe.

Il Modello del Verbale Scrutinio I Quadrimestre sarà disponibile all’interno del Registro Elettronico.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si informa che le date sopra indicate per ciascuna classe non possono subire alcuna modifica e che gli orari sono stati definiti per consentire ai docenti, in servizio in più classi ed in più scuole, di partecipare agli scrutini di competenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Lisa Aloise